

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

27/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Avcp: Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sost ambientale (Green Public Procurement-GPP)	tenibilità 2
Terza proroga per i bilanci degli Enti Locali: termine spostato al 31 ago	osto 2012 2
Ministero dell'Interno: chiarimenti in merito alle informazioni conte modello di certificato al bilancio di previsione 2012 – Comunicato del 20 2012	
Agenzia delle Entrate: Determinazione della base imponibile IRAP – Ichiarimenti – Circolare n. 26/E del 20 giugno 2012	Ulteriori 3
Patto di Stabilità interno "orizzontale nazionale": documento informativ giugno 2012 della ragioneria generale dello Stato	vo del 19 4
Ministero dell'Interno: aggiornamento spettanze al 18 giugno 2012	6



Avcp: Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement-GPP)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20/06/2012 è stato pubblicato il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che dispone che, nelle more dell'implementazione del sistema SIMOG e dell'adeguamento del sistema di rilevazione delle informazioni riguardanti la fase esecutiva del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità http://www.avcp.it, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dal 1º gennaio 2012.

L'invio delle nuove comunicazioni e' obbligatorio per gli affidamenti soggetti all'acquisizione del codice CIG. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice dei contratti già inviate.

Terza proroga per i bilanci degli Enti Locali: termine spostato al 31 agosto 2012

Con il decreto del Ministro dell'interno del 20.6.2012, in corso di pubblicazione, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012 in considerazione del complesso quadro economico-finanziario nazionale.

La proroga riguarda ovviamente anche il termine per deliberare i regolamenti sulle entrate e le aliquote e tariffe dei tributi locali.

Ministero dell'Interno: chiarimenti in merito alle informazioni contenute nel modello di certificato al bilancio di previsione 2012 – Comunicato del 20 giugno 2012

Ad integrazione ed aggiornamento delle informazioni contenute nel modello di certificazione al bilancio di previsione, il Ministero dell'Interno ricorda che il comma 10 dell'articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha abrogato le addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica, a decorrere dall'1 aprile 2012, anche per i comuni e le province ricadenti nelle regioni a statuto speciale (le analoghe addizionali previste per comuni e province delle regioni a statuto ordinario sono state abrogate già a tutto l'1 gennaio 2012 da altre disposizioni avente forza di legge).



Pertanto, la nota n. 4 del Quadro 2- Entrate del certificato al bilancio di previsione 2012 dei comuni, nonché la nota n. 5 del Quadro n. 2- Entrate delle province vanno lette alla luce di tale indicazione, ossia che si tratta di entrate a titolo di addizionale sul consumo dell'energia elettrica dovute agli enti locali a tutto il 31 marzo 2012.

Con riguardo alla entrata da Tariffa di igiene ambientale, per la quale vi è stata la recente pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, la collocazione della voce contabile nel modello di certificazione previsto per i comuni viene mantenuta secondo le istruzioni di cui alla circolare del MEF-Dipartimento delle finanze n. 3/DF dell'11 novembre 2010 ricognitiva del quadro normativo vigente in materia, in attesa di aggiornamenti sulla tematica da parte della predetta Amministrazione.

La nota n. 2 al quadro contabile 6 bis del modello di comuni e unioni di comuni, province e comunità montane - che è denominato "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" - va letta anche alla luce delle modifiche successivamente apportate all'articolo 58 ex d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n.133/2008 dalle disposizioni di cui all'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Per i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2012 prima dell'istituzione dell'imposta municipale propria e, quindi prevedendo in bilancio l'entrata da Ici, potranno indicare tale entrata da ICI nella voce "Altre imposte" cod. 2030 del certificato al bilancio di previsione 2012; si rammenta, in proposito, che il certificato al bilancio di previsione ex articolo 161 del tuoel (ed analogamente anche il certificato al rendiconto di bilancio) riproduce i dati del relativo atto di bilancio e, quindi, deve essere ad esso conforme. Inoltre, sembra superfluo rappresentare che, in tali casi, andranno operate le necessarie variazioni al bilancio di previsione già approvato per contemplare l'entrata da IMU in luogo di quella da ICI.

Si fa presente, altresì, che non andrà compilato il dato dell'aliquota dell'addizionale Irpef presente nel quadro 2-bis (aliquote e tariffe) del certificato al bilancio di previsione 2012 per i comuni che hanno stabilito aliquote di tale addizionale diversificate in relazione a scaglioni di reddito, in conformità a quanto previsto al comma 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

Agenzia delle Entrate: Determinazione della base imponibile IRAP – Ulteriori chiarimenti – Circolare n. 26/E del 20 giugno 2012

La circolare in oggetto, reperibile su http://www.agenziaentrate.gov.it fornisce ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già resi con le circolari n. 27/E del 26 maggio 2009, n. 36/E del 16 luglio 2009 e n. 39/E del 22 luglio 2009, in merito alle regole di determinazione della base imponibile IRAP introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).



Al riguardo, ricorda l'Agenzia che il principio generale che sorregge il vigente sistema impositivo dell'IRAP, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma IRAP), è quello della "presa diretta da bilancio" delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.

In particolare, l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - che riconosceva la rilevanza nell'IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito - ha determinato lo "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito stesso rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Patto di Stabilità interno "orizzontale nazionale": documento informativo del 19 giugno 2012 della ragioneria generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso una nota concernente il Patto di stabilità (art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) precisando che:

Il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno 2012, l'entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere.

La cessione di spazi finanziari e la contestuale acquisizione degli stessi mediante il c.d patto "regionale verticale" a ristoro, anche parziale, degli spazi ceduti, potrebbe configurarsi come una potenziale forma elusiva delle regole del patto nazionale con particolare riferimento all'attribuzione del contributo previsto per gli enti cedenti. Pertanto, si ritiene che non debba essere operata la sovrapposizione dei due meccanismi che, peraltro, determina una riduzione degli spazi finanziari complessivi concessi al comparto dei comuni.

Il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno 2012, lo spazio finanziario di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale. Il comune che nel 2012 riceve spazi finanziari, nei due anni successivi aumenta (peggiora) il proprio obiettivo di un importo complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti.



Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi ceduti superi l'ammontare degli spazi finanziari richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2012 (calcolata per difetto nel 2013 e per eccesso nel 2014).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione nazionale "orizzontale" trova evidenza nella fase 3-D del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/12/C presente nell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ceduti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Al comune che cede uno spazio finanziario è attribuito un contributo, da iscrivere tra le entrate correnti, pari allo spazio ceduto ed attribuito ai comuni richiedenti, destinato alla riduzione del debito. Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno e, pertanto, in fase di monitoraggio tale entrata è detratta dal totale delle entrate correnti.

In caso di offerta di spazi finanziari complessivamente superiori all'importo previsto dall'art. 4-ter, comma 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il contributo per ciascun comune è ridotto proporzionalmente agli spazi ceduti e attribuiti.

Il documento è reperibile su: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-5/2012/



Ministero dell'Interno: aggiornamento spettanze al 18 giugno 2012

Avendo disposto il pagamento del 66% delle spettanze FRS (pari a complessivi 65.591.247,55 euro), sul sito del Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e territoriali sono consultabili le spettanze 2012 sempre provvisorie in attesa dei dati sul gettito IMU.

Bergamo, 25 giugno 2012

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord